



COMUNE PONTE DI PIAVE  
Provincia di Treviso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 13 Reg. Delibere in data 04.06.2012

OGGETTO: IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – ANNO 2012. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

L'anno duemiladodici addì 4 (Quattro) del Mese di Giugno alle ore 20.30 c/o la Sede Municipale - e per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data 29.05.2012 prot. 5710 è stato convocato il Consiglio comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione. Eseguito l'appello risultano:

N.	Cognome Nome	Presenti	Assenti	N.	Cognome Nome	Presenti	Assenti
1	ZANCHETTA ROBERTO	1		10	CAMPAGNARO ANDREA	10	
2	BONATO PIO	2		11	ZAMUNER LUCA	11	
3	DE BIANCHI LUCIANO	3		12	SCAPOLAN MASSIMO	12	
4	DE FAVERI LUIGI	4		13	LORENZON MIRCO		1
5	RORATO CLAUDIO	5		14	ROMA PAOLA	13	
6	PARO MARIA	6		15	LORENZON SERGIO	14	
7	MORICI DINO	7		16	BOER SILVANA	15	
8	NARDO SIMONE	8		17	FAVARO STEFANO	16	
9	NARDI GIULIA	9					

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Reg.....

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, ..... 15 GIU. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Vincenzo Parisi

Partecipa alla seduta il Dott. Vincenzo Parisi Segretario comunale.

Il Dott. Roberto Zanchetta, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:.....

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

N. 13 in data 04.06.2012

OGGETTO: IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – ANNO 2012 - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

Introduce l'argomento il Sindaco, ricordando che la Giunta aveva approvato già la proposta delle aliquote IMU, pubblicate anche sul sito web del Comune; dà quindi lettura delle aliquote previste per le varie tipologie di immobili; ricorda che il versamento è previsto in tre rate per l'abitazione principale e in due per gli altri immobili; continua evidenziando che nella determinazione delle aliquote si è ritenuto di salvaguardare la prima casa che tuttavia ciò ha determinato l'innalzamento delle aliquote per le altre categorie di immobili al fine di poter prevedere un gettito tale da garantire l'equilibrio di bilancio; conclude, evidenziando che per il versamento degli acconti si utilizzano le aliquote base, che però è da valutare cosa succederà anche per quanto riguarda le determinazioni del Governo sulla base del gettito effettivo.

Cons. Roma Paola: chiede se per i disabili che si trovano in Casa di Riposo, è stato previsto in bilancio uno stanziamento per agevolarli per quanto riguarda il versamento dell'IMU; chiede se per tali situazioni è stato fatto un ragionamento con l'Assistente Sociale su quelle che possono essere le necessità di intervento.

Sindaco: precisa che per gli anziani in Casa di Riposo e per i residenti all'estero la norma prevede la possibilità per il Comune di prevedere una specifica disciplina.

Cons. Roma: chiede se comunque sono state fatte delle valutazioni per le situazioni evidenziate prima.

Sindaco: precisa che gli iscritti all'AIRE sono circa 670 però è da vedere chi possiede una casa nel Comune.

Resp. Servizio Tributi: precisa che per quanto riguarda i proprietari di case ricoverati in Casa di Riposo e quelli residenti all'estero è già stato previsto che per tali tipologie si applica l'aliquota prevista per la prima casa.

Sindaco: conclude dando lettura dalle aliquote medie stabilite a livello nazionale per le varie tipologie di immobili.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi anziriportati.

VISTO che l'art. 13 del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 istituisce in via sperimentale l'imposta municipale propria dall'anno 2012;

DATO ATTO che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

VISTO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

VISTO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO CHE:

- L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
- L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Il comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
- L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Il comune può ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
- Il comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
- Il comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

#### DATO ATTO CHE:

- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- Il comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, ma in tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
- Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione sopra citata è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

VISTO CHE è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base, pari allo 0,76 per cento;

#### CONSIDERATO CHE:

- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

Tipo immobile	Categoria catastale	moltiplicatore
Abitazioni	A (esclusi A/10)	160
Uffici	A/10	80

Collegi, scuole, caserme ecc	B	140
Negozi	C/1	55
Box auto, magazzini, tettoie ecc.	C/2, C/6 e C/7	160
Laboratori artigianali, palestre ecc.	C/3, C/4 e C/5	140
Capannoni industriali, centri commerciali, alberghi, teatri ecc. (compresi i fabbricati rurali strumentali)	Da D/1 a D/10 (esclusi i D/5)	60(*)
Istituti di credito, cambio e assicurazioni	D/5	80

(\*) il moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013

- per i terreni agricoli, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110;
- per le aree edificabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione;

DATO ATTO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 36 del 12 marzo 2012 con la quale venivano proposte le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Aliquota base	0,89%
Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,40%
Aliquota ridotta per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata	0,40%
Aliquota ridotta nel caso il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale. La presente disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale	0,40%
Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-	0,20%

bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557	
Aliquota per terreni agricoli	0,76%
Aliquota per abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1^ (genitori/figli e viceversa) e relative pertinenze nella misura massima di una unità per quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7.	0,76%

Detrazione per l'abitazione principale (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente)	€ 200,00
Detrazione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata	€ 200,00
Detrazione per l'unità immobiliare nel caso il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale. La presente disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale	€ 200,00
Detrazione per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari	€ 200,00
Maggiorazione della detrazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400	€ 50,00

Visto che in data odierna è stato approvato il regolamento IMU e che il comma 2 dell'art 3 prevede l'assimilazione ad abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà e usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate;

Dato atto che l'art. 4 del D.L. 16/2012 prevede che il soggetto passivo in caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

Considerato che si rende quindi necessario adeguare le aliquote proposte dalla Giunta Comunale estendendo l'assimilazione ad abitazione principale di queste nuove fattispecie previste dal regolamento e dal D.L. 16/2012, che sono in ogni caso più favorevoli per il contribuente;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, nonché il parere favorevole di regolarità

contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 48 del T.U. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli n. 12 e n. 4 astenuti (Cons. Roma Paola, Lorenzon Sergio, Boer Silvana, Favaro Stefano) espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri comunale presenti di cui n. 12 votanti e con la seguente dichiarazione del Cons. Boer Silvana: il gruppo di minoranza si astiene e si riserva di valutare più avanti in modo particolare per quanto riguarda l'aliquota applicata alle attività produttive. Dichiaro che pur consapevole che non è facile ridurre, sia necessario ed indispensabile cercare di recuperare in qualsiasi altro punto delle spese di bilancio per cercare di riportare l'aliquota allo 0,76. Si riserva comunque di entrare nel merito nel corso della trattazione dell'argomento relativo all'approvazione del bilancio.


#### DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2. Di approvare le seguenti aliquote e detrazioni:

Aliquota base	0,89%
Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,40%
Aliquota ridotta per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata	0,40%
Aliquota ridotta per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà e usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate	0,40%
Aliquota ridotta quale diritto di abitazione in caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	0,40%
Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557	0,20%
Aliquota per terreni agricoli	0,76%
Aliquota per abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° (genitori/figli e viceversa) e relative pertinenze nella misura massima di una unità per quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7.	0,76%

Detrazione per l'abitazione principale (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente)	€ 200,00
Detrazione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata	€ 200,00
Detrazione per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà e usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate	€ 200,00
Detrazione per l'unità immobiliare assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	€ 200,00
Detrazione per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari	€ 200,00
Maggiorazione della detrazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400	€ 50,00

3. Di dare atto che la delibera di approvazione delle aliquote e detrazioni sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. Di autorizzare il Responsabile del Servizio competente all'adozione degli atti conseguenti alla presente determinazione.
5. Di dare atto, inoltre, che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;






OGGETTO: IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – ANNO 2012  
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

**PARERI DI COMPETENZA**

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all'oggetto, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 nelle seguenti risultanze:


- Parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.


Ponte di Piave, 29 maggio 2012

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Rag. Edoardo Marcassa

- Parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

Ponte di Piave, 29 maggio 2012

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Rag. Fiorenza De Giorgio





Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to Dott. Roberto Zanchetta

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Vincenzo Parisi

\*\*\*\*\*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(art. 134 G.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune,

è divenuta ESECUTIVA il \_\_\_\_\_

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Vincenzo Parisi

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì, 15 GIU. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Vincenzo Parisi

\*\*\*\*\*